

Codice DB1602

D.D. 26 agosto 2010, n. 232

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitivita' ed occupazione" Asse 1 - Attivita' I.1.3: "Innovazione Pmi": modifica al Disciplinare per l'accesso ai finanziamenti per i servizi e i progetti per la ricerca e l'innovazione riservati ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

– di apportare le seguenti modifiche al disciplinare approvato con determinazione dirigenziale n. 131 del 10/06/09 e successivamente modificato con determinazioni dirigenziali nn. 375 del 14/12/09, 51 del 17/02/2010 e n. 145 del 31/05/2010:

Il testo del punto 4 della sotto-sezione II.B - è sostituito dal seguente:

Fatte salve le modalità specifiche previste per i servizi di cui al paragrafo “II.B.5 - Servizi per l’accesso a reti internazionali della conoscenza”, l’impresa ha la facoltà di scegliere il fornitore ritenuto più idoneo. La verifica del possesso dei requisiti di idoneità e delle specifiche competenze necessarie all’erogazione dei servizi, che dovrà essere pre-accertata dal soggetto gestore, sarà effettuata da Finpiemonte S.p.A. con il supporto degli esperti di settore sulla base delle informazioni e della documentazione richieste nella modulistica di cui al punto b) del paragrafo I.5 della Sezione I.

In particolare per i “Servizi di gestione della proprietà intellettuale”, “Servizi di technology intelligence”, “Servizi di supporto all’ideazione e all’introduzione sul mercato di nuovi prodotti/servizi”, “Servizi di supporto all’utilizzo del design” si dovrà fornire adeguata dimostrazione dell’idoneità del soggetto individuato a svolgere la prestazione richiesta.

A tale scopo i soggetti fornitori dovranno essere dotati dei seguenti requisiti minimi:

- essere costituiti in forma di società di persone o di capitali da non meno di tre anni;
- aver acquisito un livello adeguato di specializzazione nelle discipline oggetto del servizio, comprovato da un fatturato per attività analoghe a quelle oggetto della prestazione in questione d’importo non inferiore a 3 volte il costo della prestazione richiesta dall’impresa e da un fatturato aziendale complessivo non inferiore a 6 volte il costo della prestazione richiesta

Conseguentemente non sono ammissibili le prestazioni rese da persone fisiche e/o da docenti/ricercatori che svolgano l’attività a titolo individuale e personale.

I predetti requisiti non vengono richiesti nel caso la prestazione sia resa da università e/o loro dipartimenti e da centri di ricerca pubblici.

Le presenti prescrizioni si applicano anche nel caso in cui i servizi sopraindicati siano richiesti dalle “nuove imprese innovatrici” di cui al par. II.B.7.

In tutti i casi sono escluse le prestazioni rese da società che abbiano partecipazioni o che siano in qualunque modo collegate all’impresa beneficiaria e viceversa.

Nel seguito si riportano le schede descrittive di dettaglio e le modalità di agevolazione relative alle specifiche iniziative ammissibili.

– Di disporre che le prescrizioni relative ai requisiti prescritti in capo ai fornitori dei servizi per la ricerca e l’innovazione, introdotte per effetto della presente determinazione, si applichino alle domande presentate a valere sulla call intermedia, di cui alla determinazione dirigenziale n. 158 del 16/06/2010, relativa al finanziamento dei servizi qualificati per la ricerca e l’innovazione riservato ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore Vicario
Renato Blangetti